

STATUTO SOCIALE

(Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2017)

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

1 Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **GetSound S.r.l.**

2 Sede

La Società ha sede nel comune di Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

3 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata.

4 Oggetto sociale

4.1 La Società, in qualità di organismo di gestione collettiva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, ha per oggetto l'attività prevalente di amministrazione e intermediazione, in veste di mandataria, in Italia e all'estero, dei seguenti diritti connessi ai diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni a qualsivoglia titolo vantati dai Produttori Fonografici nonché dagli Artisti Interpreti ed Esecutori e dai loro aventi causa, nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi ed in particolare dei seguenti diritti:

- a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, primo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71septies legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;
- d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui all'art. 80 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- f) diritti analoghi spettanti ai Produttori Fonografici nonché agli Artisti Interpreti ed Esecutori

in base alle norme di legge del paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali;

- g) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) nei quali sia stata fissata la prestazione artistica degli Artisti Interpreti ed Esecutori ovvero sia stata sincronizzata la relativa fissazione su fonogramma;
- h) diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- i) diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- j) diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore dei Produttori di Fonogrammi nonché a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;
- k) ogni altro diritto di proprietà intellettuale che dovesse venire ad esistenza in capo ai mandanti, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative.

4.2 Per l'esercizio della sua attività prevalente di cui al precedente articolo, la Società:

- a) negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo ovvero con le Società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;
- b) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto dei Produttori di Fonogrammi e degli Artisti Interpreti ed Esecutori, e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;
- c) ripartisce i compensi così riscossi tra i Produttori di Fonogrammi nonché tra gli Artisti Interpreti ed Esecutori e loro aventi causa in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del Regolamento interno di cui all'articolo 6 e sue successive eventuali modificazioni;
- d) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;
- e) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

4.3 La Società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori di Fonogrammi, degli Artisti Interpreti ed Esecutori e loro aventi causa ed anche per la tutela di quelli individuali, promuovendo ed esercitando ogni azione volta alla repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla Società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

4.4 La Società può compiere ogni attività e operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, purché non "nei confronti del pubblico", ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, quali acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in Società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

4.5 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

Mandato - Regolamento interno - Libri sociali

5 Mandato

5.1 Possono dare mandato oneroso alla Società i Produttori di Fonogrammi nonché gli enti o le Società da loro partecipati, gli Artisti, Interpreti ed Esecutori nonché le Società da loro controllate attraverso le

quali si svolge la loro attività artistica, nonché i loro successori per causa di morte nei diritti di cui all'articolo 4.1. La Società può accettare o concedere mandati onerosi, anche in via di reciprocità, con altri organismi di gestione collettiva e associazioni dei titolari dei diritti di cui al precedente art. 4.1 che soddisfino i requisiti di adesione.

- 5.2 Per “Produttori di Fonogrammi” s’intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo. Per “Artisti Interpreti ed Esecutori” s’intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all’art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, nonché ogni altra persona fisica avente diritto ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti elencati al precedente articolo in virtù delle sue prestazioni artistiche aventi ad oggetto l’interpretazione o l’esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su fonogramma.
- 5.3 Sono causa di esclusione del mandato le fattispecie elencate all'art. 23.1 nonché le seguenti circostanze:
- a) in caso di sopravvenuto esaurimento di un repertorio da gestire in capo al mandante;
 - b) in caso di cessazione dell'impresa mandante;
 - c) in caso di scioglimento volontario della Società;
 - d) in caso il mandante sia moroso nel corrispondere le somme a qualsiasi titolo dovute, decorsi inutilmente 30 giorni dall'intimazione scritta ad adempiere comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- 5.4 L'esclusione del mandante è decisa dal Consiglio di Amministrazione della Società che provvede a darne comunicazione al mandante cessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa constatazione.
- 5.5 Ciascun mandante ha facoltà di revocare il mandato, in tutto o in parte e per i territori di sua scelta, con comunicazione, anche non motivata, da inviare al Consiglio di Amministrazione (a mezzo raccomandata A/R o pec) almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno in corso con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se la dichiarazione è inviata oltre tale termine il recesso avrà efficacia allo scadere dell'anno successivo all'invio.
- 5.6 Ai soli fini del diritto di voto di cui all'art. 16.2 lettera b), i mandanti sono divisi in quattro fasce:
- Fascia A: vi sono iscritti i mandanti il cui Ripartito sia inferiore a € 10.000;
 - Fascia B: vi sono iscritti i mandanti il cui Ripartito sia pari o superiore a € 10.000 e inferiore a € 50.000;
 - Fascia C: vi sono iscritti i mandanti il cui Ripartito sia pari o superiore a € 50.000 e inferiore a € 150.000;
 - Fascia D: vi sono iscritti i mandanti il cui Ripartito sia pari o superiore a € 150.000.

Per “Ripartito” s’intende l’ammontare dei compensi complessivamente distribuiti dalla Società al mandante, in esecuzione del mandato ricevuto, nel quadriennio solare precedente o nel minor periodo dalla decorrenza del mandato.

- 5.7 Ogni quadriennio il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare l'ammontare dei Ripartiti ai soli fini di determinare l'eventuale variazione della fascia di appartenenza dei mandanti, provvedendo a comunicarla loro e alle conseguenti iscrizioni all'elenco dei mandanti di cui all'art. 7.2.

6 Regolamento interno

- 6.1 Il conferimento e l’esecuzione dei mandati e la ripartizione dei diritti di cui all'art. 4.1 sono regolati dal Regolamento interno che ne fissa i criteri di ripartizione nonché i requisiti e i termini di conferimento

del mandato in ottemperanza con il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

- 6.2 Il Regolamento interno è inizialmente adottato dal Consiglio di Amministrazione il quale procederà alle successive modifiche esclusivamente su proposta dell'Assemblea dei soci ovvero del Comitato di Controllo di cui all'art. 16 nel caso quest'ultimo abbia ricevuto specifica delega dalla stessa Assemblea.
- 6.3 Nel Regolamento interno è fissata altresì la misura del compenso in percentuale che la Società tratterà a titolo di provvigione sui diritti amministrati a fronte dell'esecuzione del mandato conferito. Tale misura è determinata e aggiornata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'andamento economico della Società nonché di quanto disposto dal successivo art. 20.6.

7 Libri sociali

7.1 La Società, oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile nonché un apposito libro dei soci nel quale devono essere annotati:

- (a) il nome e il cognome dei titolari delle quote ovvero, se persone giuridiche o enti collettivi, la denominazione ed il tipo;
- (b) il domicilio (ovvero la sede), il numero di fax e/o l'indirizzo email al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al rapporto fra la Società e il titolare delle quote e le altre comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto;
- (c) i trasferimenti delle quote;
- (d) i vincoli relativi alle stesse;
- (e) i versamenti eseguiti;
- (f) le variazioni nelle persone dei soci;

I soci hanno l'obbligo di comunicare prontamente ogni variazione dei dati riportati nel libro dei soci. Le comunicazioni ai soci, salvo che sia diversamente previsto nello statuto, sono validamente effettuate al domicilio indicato nel libro soci con qualsivoglia mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi i fax, le raccomandate A.R. ed i messaggi di posta elettronica).

Il trasferimento delle quote, quando consentito dallo statuto, ha effetto nei confronti della Società dal momento della sua annotazione nel libro dei soci, fermi restando la necessità dell'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero dell'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento delle quote presso il Registro delle Imprese, purché tale deposito sia comprovato da apposita certificazione notarile attestante l'avvenuto deposito. Pertanto:

- (a) l'alienante o l'acquirente devono chiedere l'annotazione del trasferimento delle quote nel libro dei soci, presentando il titolo da cui risulta il trasferimento e un documento che attesti l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese ovvero l'avvenuto deposito;
- (b) il Consiglio di Amministrazione, verificato il rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle quote, procede all'immediata annotazione del trasferimento, che legittima l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali;
- (c) qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle quote, può legittimamente negare l'iscrizione a libro soci dell'acquirente.

7.2 La Società, oltre i libri contabili di cui al precedente art. 7.1, tiene un apposito elenco dei mandanti nel quale devono essere annotati:

- (a) il nome e il cognome ovvero, se persone giuridiche o enti collettivi, la denominazione ed il tipo;
- (b) il domicilio (ovvero la sede), il numero di fax e/o l'indirizzo email al quale devono essere inviate

le comunicazioni relative al rapporto fra la Società e il titolare delle quote e le altre comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto;

(c) le fasce cui appartengono i mandanti

I mandanti hanno l'obbligo di comunicare prontamente ogni variazione dei dati riportati nell'elenco dei mandanti. Le comunicazioni ai mandanti sono validamente effettuate al domicilio indicato nel suddetto elenco con qualsivoglia mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi i fax, le raccomandate A.R. ed i messaggi di posta elettronica).

7.3 Tutte le comunicazioni tra la Società e i propri mandanti, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti, possono avvenire a mezzo posta elettronica (email) nonché a mezzo di posta elettronica certificata (pec) nei casi in cui è richiesto l'invio di una raccomandata scritta, fatta eccezione per l'invio di documenti originali ove richiesto dalla Società e/o dalla normativa vigente.

Capitale sociale - Patrimonio - Finanziamento della Società

8 Capitale sociale - Aumento e riduzione

8.1 Il capitale è determinato in € 80.000 (Euro ottantamila) ed è divisibile in quote.

8.2 Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti delle quote sono richiesti dal consiglio di amministrazione, nei termini e modi che reputerà convenienti, salvo diversa disposizione di legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

8.3 I soci, con l'eccezione del caso di ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, possono decidere l'aumento del capitale, nei modi e termini previsti dall'art. 2481 bis del codice civile, con offerta di quote di nuova emissione, con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, riservando l'aumento esclusivamente ai soggetti che abbiano conferito alla Società, o le conferiscano contestualmente alla sottoscrizione, il mandato per le attività di cui all'articolo 4 mediante sottoscrizione di quota da assegnare a ciascun nuovo socio contro conferimento in denaro.

8.4 I soci possono deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre Società nelle quali la Società partecipi.

8.5 La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482bis del codice civile può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

9 Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito.

10 Finanziamenti dei soci

I soci possono fare finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, in base all'accordo tra Società e socio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

11 Trasferimento delle quote sociali

11.1 Le quote sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte e, per atto tra vivi, col diritto proporzionale degli altri soci di prelazione per l'acquisto nei termini di cui in appresso.

- 11.2 Il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la sua quota (e/o i relativi diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e i warrant eventualmente emessi dalla Società), ovvero il relativo diritto di usufrutto, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R., o con posta elettronica certificata (pec), contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro soci, contenente l'indicazione del nome del terzo acquirente, della quota (e/o dei diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) offerta in cessione, del prezzo (ovvero dei beni offerti in permuta col valore da lui attribuito alla permuta, da valere quale prezzo in caso di esercizio della prelazione) e delle condizioni di pagamento; alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo. Il socio che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci con lettera raccomandata A.R. spedita loro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando altresì se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni di questo articolo 11.2.
- 11.3 Le vendite devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo, comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante.
- 11.4 La costituzione in pegno delle quote è consentita solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e che il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto, negli stessi documenti costitutivi del pegno, delle disposizioni di questo articolo 11. A cura della Società, essa viene comunicata agli altri soci.
- 11.5 Le previsioni di cui a questo articolo non si applicano, con conseguente libera cedibilità delle quote e dei relativi diritti di opzione e di usufrutto, in caso di alienazione fra coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, a Società controllanti, direttamente o indirettamente controllate, o controllate dalla medesima controllante, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci; (ii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della Società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella Società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove quest'ultimo perda, per qualsivoglia motivo, il controllo sulla Società cessionaria.

Organi della Società

12 Assemblea dei soci

- 12.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e delibera in merito alle seguenti materie:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore esecutivo;
 - c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - e) l'aumento del capitale;
 - f) l'emissione di titoli di debito;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- 12.2 L'assemblea delibera inoltre, nel rispetto della Sezione III, Capo II del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, in merito a quanto segue:
- a) alla politica generale di distribuzione dei diritti di cui all'art. 4.1;
 - b) alla politica generale sull'impiego dei diritti non distribuibili;
 - c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;

- d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- e) all'impiego degli importi non distribuibili;
- f) alla politica della gestione dei rischi;
- g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi.

- 12.3 L'assemblea può delegare al Comitato di Controllo di cui all'articolo 16 i poteri di cui all'art. 12.2, lettere f), g), h) ed i).
- 12.4 L'assemblea esercita il controllo sulle attività della Società approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'art. 19.
- 12.5 E' attribuito ai soci costituenti in atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del codice civile, il diritto di nominare inizialmente l'amministratore esecutivo della Società, che resterà in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione nominato in atto costitutivo, salvo il diritto dell'Assemblea dei soci di revocarne l'incarico.

13 Assemblea dei soci – Convocazione e deliberazione

- 13.1 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 13.2 La competenza per la convocazione dell'assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare senza indugio la convocazione dell'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 13.3 La convocazione è fatta con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata A.R., fax, posta elettronica certificata (pec), o email confermati dal socio, lettera a mano con ricevuta di ricevimento personale del socio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. I contatti ed i recapiti sono quelli risultanti dal libro dei soci. L'assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione con indicazione nell'avviso del relativo luogo, data ed ora. L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale del socio del suo ricevimento, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 13.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero consiglio di amministrazione ed i sindaci effettivi siano presenti o siano stati informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'ordine del giorno. L'informazione della riunione deve essere data in modi e termini da consentire che l'eventuale opposizione alla trattazione dell'ordine del giorno venga fatta entro il giorno precedente a quello nel quale la riunione è convocata. L'opposizione deve pervenire alla Società mediante lettera raccomandata A.R. o fax o a mezzo di posta elettronica certificata (pec)
- 13.5 Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.
- 13.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione
- 13.7 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio. La rappresentanza, valida per una sola Assemblea, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. Nessun socio può rappresentare più di altri 3 (tre) soci.
- 13.8 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto di sua presenza, da persona eletta dall'assemblea. Il presidente è assistito da un segretario da lui nominato. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene

redatto da un notaio scelto da lui.

13.9 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

13.10 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione e sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14 Adozione delle decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto

14.1 Salvo i casi nei quali la legge prescrive che le decisioni dei soci siano adottate mediante deliberazione assembleare e salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto.

14.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni della proposta e quanto necessario per assicurarne una adeguata informazione. I soci hanno 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta per far pervenire alla sede della Società il voto favorevole o contrario o l'astensione che devono essere apposti in calce al documento ricevuto. Tale documento potrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento ovvero reso disponibile dai soci in apposita sezione del sito web della Società eventualmente predisposta in modo tale da consentire l'identificazione del socio. La mancanza di risposta dei soci entro il termine di cui sopra viene considerata come astensione. La decisione è adottata quando risulti pervenuto al Consiglio di Amministrazione, nelle forme sopra indicate, il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

14.3 Il consenso consiste nella manifestazione della volontà di adottare una decisione contenuta in uno o più documenti che contengano il medesimo testo di decisione sottoscritti da uno o più soci, che devono essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento ovvero resi disponibili dai soci in apposita sezione del sito web della Società eventualmente predisposta in modo tale da consentire l'identificazione del socio. La decisione è adottata quando risulti pervenuto al Consiglio di Amministrazione, nelle forme sopra indicate, il consenso di una maggioranza di soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 18.

Spetta al consiglio di amministrazione raccogliere le risposte e i consensi ricevuti e comunicare la adozione della decisione a tutti i soci e ai sindaci, se nominati.

14.4 I documenti relativi alle decisioni dei soci devono essere conservati dalla Società.

14.5 Le decisioni adottate ai sensi di questo articolo devono essere senza indugio trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

14.6 Le decisioni dei soci di cui all'art. 2479, secondo comma n. 2, 3, 4 e 5 del codice civile, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

15 Consiglio di Amministrazione

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, che durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati e sono rieleggibili.
- 15.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'articolo 13.9.
- 15.3 Gli Amministratori devono essere dotati di comprovata esperienza e capacità professionale richieste dalla natura dell'incarico e non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 15.4 L'amministratore cessato dall'ufficio nel corso dell'esercizio è sostituito con cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione approvata dal collegio sindacale e mantiene l'ufficio fino alla successiva assemblea.
- 15.5 Il Consiglio di Amministrazione, salvo vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il cui voto sarà determinante in caso di parità. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più vicepresidenti.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 2 (due) amministratori.
- 15.7 Le convocazioni sono fatte dal presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o email spediti agli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni, e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni, prima di quello della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate nel modo sopra indicato, se sono presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. Per la validità della costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
- 15.8 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
- 15.9 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto assegnano all'Assemblea dei soci e/o al Comitato di Controllo. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore esecutivo e a tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri attribuiti.
- 15.10 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I Soci, con delibera assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C., potranno inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore esecutivo un compenso annuale, determinabile in misura fissa e/o in misura proporzionale agli utili effettivamente conseguiti.
- 15.11 La rappresentanza della Società è attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore esecutivo nei limiti delle attribuzioni conferite.
- 15.12 Fermi i poteri del Consiglio di Amministrazione di nominare procuratori e di avvalersi di ogni altro

personale ausiliario, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale preposto all'esercizio dell'attività sociale, fissandone le attribuzioni, l'emolumento ed ogni altra condizione relativa al rapporto. Il Direttore Generale è sempre revocabile dal Consiglio di Amministrazione.

- 15.13 Agli Amministratori si applicano le previsioni dell'art 12, commi da 1 a 7 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
- 15.14 Salvo ulteriori procedure specificatamente previste per la gestione dei conflitti d'interesse, gli Amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all'Assemblea dei soci contenente le seguenti informazioni:
- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla Società;
 - b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
 - c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società in qualità di mandante;
 - d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della Società o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

16 Comitato di controllo

- 16.1 Il Comitato di controllo svolge funzioni di sorveglianza secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Esso rappresenta i Produttori di Fonogrammi e gli Artisti Interpreti ed Esecutori che abbiano dato mandato alla Società in base all'art. 5.1 dello Statuto e si riunisce regolarmente al fine di:
- a) monitorare le attività degli Amministratori di cui all'articolo 15, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 12.2, lettere a), b), c) e d);
 - b) esercitare i poteri eventualmente delegatigli dall'Assemblea dei soci.
- 16.2 Il Comitato di controllo è composto da 10 membri di cui:
- a) 2 (due) Produttori di Fonogrammi mandanti e 2 (due) Artisti Interpreti Esecutori mandanti nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) 3 (tre) Produttori di Fonogrammi mandanti e 3 (tre) Artisti Interpreti Esecutori mandanti eletti direttamente da tutti i mandanti aderenti alla Società di cui al precedente art. 5.1;
- 16.3 Le votazioni per l'elezione dei 6 membri di cui al precedente art. 16.2 lett. b) avvengono sulla base di liste di candidati secondo le seguenti modalità:
- a) le liste devono contenere un numero pari di candidati non inferiore a 6 (sei), alternando fra di loro i Produttori di Fonogrammi e gli Artisti Interpreti Esecutori, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.2 lett. b). I candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo;
 - b) ai fini della composizione delle liste, i Produttori di Fonogrammi possono candidare esclusivamente i propri legali rappresentanti. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - c) le liste, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'ordine di lista attribuito, vanno presentate al Consiglio di Amministrazione da uno dei candidati entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo quadriennale di nomina dello stesso Comitato o, in caso di prima nomina, entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione della Società. All'atto della presentazione il Consiglio di Amministrazione attribuisce alla lista presentata un numero identificativo progressivo comunicandolo, via fax o email, al presentatore della lista;
 - d) scaduto il termine di presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione comunica, via fax o email, le liste dei candidati a tutti i mandanti allegando una scheda di voto numerata e personale

contenente il numero identificativo delle liste con i nominativi dei relativi candidati, nonché il numero di voti attribuito a ciascun mandante;

e) i mandanti potranno votare una sola lista apponendo una crocetta nella casella che ne contiene il numero identificativo e restituendo la scheda alla Società, debitamente firmata, a mezzo fax o email entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della scheda di voto. L'espressione del voto è palese;

f) entro 15 (quindici) giorni dal termine di restituzione delle schede di voto, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per procedere al conteggio dei voti. A tal fine lo stesso Consiglio di Amministrazione chiederà la presenza di 1 (uno) rappresentante per ogni lista presentata;

g) a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista a cui il candidato appartiene ed il numero progressivo assegnato al candidato nell'ambito della medesima lista. Tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere poi ordinati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero delle preferenze ottenute;

h) risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino a concorrenza dei candidati da eleggere e fermo restando quanto previsto dall'art. 16.2 lett. b). In caso di parità di preferenze, sarà eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

i) su ogni controversia legata al procedimento elettorale decide il Collegio Sindacale. Le schede di voto e tutta la relativa documentazione verranno allegate al relativo verbale del Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il diritto di voto spettante ai mandanti per l'elezione del Comitato di Controllo è attribuito secondo la rispettiva fascia di appartenenza, di cui all'art. 5.6, nella seguente misura:

- mandanti di Fascia A: 10 (dieci) voti;
- mandanti di Fascia B: 50 (cinquanta) voti;
- mandanti di Fascia C: 100 (cento) voti;
- mandanti di Fascia D: 150 (centocinquanta) voti.

16.5 I componenti del Comitato rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. A loro spetta il rimborso per le spese relative alla partecipazione alle riunioni ed un compenso eventualmente deliberato e quantificato dal Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Comitato nomina al suo interno un presidente scelto fra i 6 componenti eletti dai mandanti il cui voto sarà determinante in caso di parità. Il presidente del Comitato di Controllo è assistito da un segretario di sua nomina. Le deliberazioni del Comitato di Controllo sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario; copia del verbale è trasmessa dal segretario del Comitato al Consiglio di Amministrazione, per le conseguenti deliberazioni.

16.7 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno uno o più dei componenti nominati dai mandanti, il Comitato stesso provvederà a nominare i sostituti (cooptazione) scegliendoli prioritariamente tra i candidati non eletti. Qualora per qualsiasi ragione venga meno uno o più componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà a nominare i sostituti.

16.8 Il Comitato di Controllo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno secondo quanto previsto nel presente Statuto nonché quando il Consiglio di Amministrazione lo richieda oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente del Comitato stesso da almeno 4 (quattro) dei suoi componenti.

16.9 Il Comitato di Controllo riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'Assemblea dei soci almeno una volta l'anno.

16.10 Le convocazioni del Comitato sono fatte dal suo presidente a mezzo fax o email spediti ai componenti almeno 5 (cinque) giorni, e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni, prima di quello della riunione. Per

la validità della costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Comitato di Controllo sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Alle riunioni del Comitato possono partecipare con funzioni consultive i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

- 16.11 Le decisioni del Comitato di Controllo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con le medesime modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 14.2 e 14.3 del presente Statuto.
- 16.12 Ai componenti del Comitato di Controllo si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell'art. 12, commi da 1 a 7 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Gli stessi devono presentare annualmente all'Assemblea dei soci una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui al precedente art. 15.14.

Controllo dell'attività sociale

17 Controllo dei soci

Ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale consultazione, nel caso la Società abbia realizzato una data-room accessibile ai soci mediante password, sarà effettuata tramite accesso alla stessa.

18 Collegio Sindacale - Società di revisione - Modello di organizzazione, gestione e controllo

- 18.1 La Società è controllata da un collegio sindacale di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
- 18.2 I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci con le modalità di cui all'articolo 13.9 e durano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
- 18.3 I sindaci sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 18.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403bis del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione VI bis, paragrafo 3 del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.
- 18.5 La revisione legale dei conti, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, spetta ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e nominata dall'Assemblea dei soci.
- 18.6 I componenti degli organi sociali sono tenuti al rispetto dei principi e delle procedure e degli obblighi sanciti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

Relazione di trasparenza – Bilancio di esercizio – Utili

19 Relazione di trasparenza

- 19.1 La Società elabora una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al seguente art. 19.3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito Internet della Società ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.
- 19.2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
- 19.3 La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
- 19.4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono sottoposti al parere del Collegio Sindacale e/o alla revisione della Società di cui all'art. 18.5. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente articolo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

20 Bilancio di esercizio

- 20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, risultanti da apposita relazione del Consiglio di Amministrazione che può essere contenuta anche nella nota integrativa. La decisione di approvazione del bilancio va presa con il consenso dei soci pervenuto alla Società nei termini sopra indicati, ed il progetto di bilancio con i relativi allegati deve essere messo a disposizione dei soci (anche mediante pubblicazione in area riservata del sito web eventualmente allestita dalla Società) a cura del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima delle date indicate.
- 20.2 Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla Società e spettanti ai Produttori di Fonogrammi nonché agli Artisti Interpreti ed Esecutori, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla Società con tali somme.
- 20.3 I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento saranno tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie della Società e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività.
- 20.4 I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai mandanti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformità ad una decisione adottata a norma dell'articolo 12.2, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformità con una decisione adottata dall'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 12.2.
- 20.5 Gli eventuali investimenti dei proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, sono effettuati nel migliore interesse dei mandanti ed in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 12.2, lettere c) e f) e devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme.
- 20.6 La Società adotta criteri oggettivi e ragionevoli nella determinazione e gestione degli importi detratti o compensati dai proventi dei diritti in relazione alle spese di gestione.

21 Utili e dividendi

- 21.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge e salvo che i soci decidano speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie, oppure di mandarli in tutto o in parte, ai successivi esercizi, sono devoluti a remunerazione del capitale sociale.
- 21.2 E' facoltà dei soci destinare una percentuale degli utili netti a favore di un fondo straordinario per l'incentivazione dei rapporti di mandato.
- 21.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrivono a favore della Società.

Recesso ed esclusione del socio

22 Recesso

- 22.1 Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge nonché in caso di esercizio della facoltà di aumento del capitale di cui all'articolo 8.3.
- 22.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società presso la sede legale, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione degli organi sociali che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione degli organi sociali, esso viene esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Nella comunicazione il socio recedente deve indicare le proprie generalità con il domicilio (se diverso da quello risultante dal libro dei soci) che elegge per le comunicazioni.
- 22.3 Il recesso ha efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata A.R. perviene alla sede legale della Società.
- 22.4 Il rimborso della partecipazione del socio recedente è effettuato a norma di legge. E' esclusa l'offerta della quota di partecipazione del socio recedente agli altri soci così come la sua alienazione.

23 Esclusione

- 23.1 Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:
- a) se ne è stato dichiarato il fallimento, l'interdizione, l'inabilitazione o viene dotato di amministratore di sostegno;
 - b) in caso di condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) in caso di condanna definitiva relativa ad uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, o comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - d) qualora, a causa di eventi o circostanze afferenti alla propria sfera personale o professionale, sia causa di discredito commerciale per la Società;
 - e) in caso di esercizio di attività concorrente con quella della Società.
- 23.2 L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio di Amministrazione della Società che provvede a darne comunicazione al socio escluso entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa constatazione.
- 23.3 Il socio escluso può impugnare l'esclusione promuovendo l'arbitrato previsto nel successivo articolo 25.

Scioglimento, Clausola compromissoria, Rinvio

24 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, i soci stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri e indicando a chi spetti la rappresentanza della Società.

25 Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero quelle promosse da organi sociali o nei loro confronti, qualunque ne sia l'oggetto, ivi comprese le controversie sulla validità e/o interpretazione di questo statuto e dell'atto costitutivo o degli atti che ne fanno parte, nonché l'impugnazione di decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto o di delibere assembleari (in entrambi i casi, comprese quelle di approvazione del bilancio) e consiliari sarà deferita in via esclusiva ad un collegio arbitrale di tre membri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha sede legale. L'arbitrato sarà rituale secondo diritto.

26 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.